

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell'immigrazione

Circolare del 25 gennaio 2005, n. 2

**Disposizioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante "Programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE
nel territorio dello Stato per l'anno 2005"**

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005

Prot. n. Serv/15/SDG IMM/ 05

Allegato (DPCM del 17.12.2004)

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei Conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (allegato 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.

Il DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del DPCM 20.4.2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari – SILEN – messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet (<http://inwelfare/silen>) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

L'inoltro della richiesta di autorizzazione è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario – da esprimere necessariamente in ore e minuti – sia apposta a mano sulla busta. La Società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.

L'inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro

stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

Si raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalità alla procedura. Tale inserimento dovrà contenere, oltre ai dati in precedenza già richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa partita Iva o codice fiscale.

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità alla richiamata circolare n. 14/2004.

L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l'Impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Maurizio Silveri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

17 dicembre 2004

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della Legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non è stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti Locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;

Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Art. 3

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4

1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità.

Art. 5

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;

2.000 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
2.000 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.500 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 6

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

Art. 7

1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei Conti il 24 gennaio 2005, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233